



COMUNE di LIMOSANO

(Provincia di Campobasso)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 29-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 19:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

AMOROSO ANGELA	P	MITRI ROLANDO	P
D'ELIA FAZIO	P	MATTIACCIO ESTER	P
ROSSI ANTONIO	P	DI BIANCO VINCENZO	A
COLAVECCHIA ANGELO	P	BOSCO MASSIMO	A
COVATTA VALENTINA	P	SILVERI RAUL	A
FIORUCCI AMEDEO	P		

presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna De Sanctis, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. ANGELA AMOROSO, in qualità di SINDACO – Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

EVIDENZIATO che l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto "Milleproroghe") ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";

VISTO l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "decreto Aiuti" che dispone "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, che ha posticipato al 31/03/2023 il termine di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2023/2025 degli EE.LL.;

VISTA la Legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, che ha disposto la proroga del bilancio di previsione 2023-2025 dal 30/04/2023 al 31/05/2023, così come stabilito in data 18/04/2023 dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali;

RILEVATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti di ARERA con i quali è stato definito il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2):

- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);
- il comunicato dell'Autorità 28 settembre 2021, recante "Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2".
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", con cui, in particolare, ARERA ha approvato il valore del tasso di inflazione programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4.2 MTR-2), ed il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi (articolo 13.9);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025". con cui l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha fornito chiarimenti sui documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori;

CONSIDERATO che il Metodo "MTR-2 ARERA" determina il costo massimo ammissibile al recupero tariffario senza, tuttavia, incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che rimane regolata dalla Legge n. 147/2003 e dal D.P.R. n. 158/99;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale nella seduta odierna ed in particolare l'art. 10 relativo all'articolazione della tariffa;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2022 di adozione del Piano Finanziario per gli anni 2022-2025 (MTR-2) relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie (in particolare per l'anno 2023) relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che nel PEF 2022 – 2025 (MTR-2), approvato con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2022, relativamente all'anno 2023 vengono individuate le detrazioni di cui al punto 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 detratte dal totale dei costi ammessi al recupero tariffario per l'anno 2023 e che quindi il costo totale da finanziare mediante tariffa per l'anno 2023 è pari ad euro 76.511,00 (arrotondato);

PRESO ATTO che l'entrata totale da finanziare per l'anno 2023 con tariffa è distinta in costi fissi e variabili come risultanti dal PEF 2022-2025:

Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 Costi variabili CTV: 49.582,00 €

Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 Costi fissi CTF: 26.929,00 €

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

RITENUTO stabilire la ripartizione dei costi in base all'incidenza % delle utenze domestiche e non domestiche come risultante dalla ripartizione del gettito nel ruolo dell'anno precedente distinto nelle due categorie e tenendo, altresì, conto sia delle superfici occupate che del numero di unità per ciascuna categoria;

DATO ATTO che l'incidenza delle due categorie sul totale dei rifiuti prodotti per l'anno 2023 è:

- Utenze domestiche: costi fissi 93,91% - costi variabili 93,91%
- Utenze non Domestiche: costi fissi 6,09% - costi variabili 6,09%

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono quelle riportate nell'allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

RITENUTO di stabilire che il pagamento venga effettuato in numero 3 (tre) rate e che le scadenze di pagamento vengano stabilite con apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario tenuto conto anche delle scadenze degli altri tributi comunali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere del revisore dei conti del 27.05.2023, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2358 del 29.05.2023;

Con la seguente votazione: presenti n. 8 (otto) Consiglieri, con voti n. 8 (otto) favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, così come risultanti dal Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2023) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2022;
3. **DI DARE ATTO** che l'Ente ha in corso la procedura di progettazione e affidamento del nuovo servizio di raccolta rifiuti e che, pertanto, eventuali adempimenti connessi saranno adottati con provvedimenti successivi nel rispetto della normativa vigente;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Campobasso, nella misura del 5%;
5. **DI STABILIRE** che per l'anno 2023 il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) venga effettuato in numero 3 (tre) rate;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario la determinazione delle scadenze di pagamento tenuto conto anche delle scadenze degli altri tributi comunali;

7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario, altresì, l'invio mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel rispetto della normativa vigente;
8. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000, con la seguente votazione: presenti n. 8 (otto) Consiglieri, con voti favorevoli n. 8 (otto), espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 16-05-2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Rag. Mauro De Paola)

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mauro De Paola

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SINDACO
F.to ANGELA AMOROSO

Il Segretario Comunale
F.to Anna De Sanctis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)

R.A.n. **294** del 30-05-2023

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune dal 30-05-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to Maurizio VANNI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-05-2023 al 14-06-2023;
- è divenuta eseguibile il giorno dell'approvazione dell'atto perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);

Limosano, 30-05-2023

Il Segretario Comunale
F.to Anna De Sanctis

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Limosano, 30-05-2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna De Sanctis